Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 290

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2096.
**Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo commerciale italo-estone, stipulato in Roma il 6 ottobre 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 6 ottobre 1936, fra l'Italia e l'Estonia, per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi e i pagamenti relativi.

Art. 2. — Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 15 dell'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *dicembre* 1936 - *Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 380, *foglio* 57. — MANCINI.

**Accord entre le Royaume d'Italie et la République d'Estonie pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.**

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Estonien* désireux de régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er. — Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Eesti Pank sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux qui seront effectués entre les deux Pays à partir de la mise en vigueur du présent Accord.

Il est bien entendu que la disposition du présent article sera de même appliquée aux dettes arriérées de la même origine.

Art. 3. — En exécution de l'art. 2 les versements des débiteurs italiens et estoniens pour marchandises originaires et en provenance d'Estonie, respectivement d'Italie, seront effectués, après la date de l'entrée en vigueur du present Accord, en Italie en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, en Estonie en couronnes estoniennes auprès de l'Eesti Pank.

Art. 4. — Auprès de l'Eesti Pank il sera ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero un compte sans intérêts en couronnes estoniennes:

a) l'Eesti Pank portera au crédit de ce compte les montants qui seront versés par les importateurs estoniens de marchandises italiennes comme prix des marchandises mêmes, selon ce qui est prévu à l'art. 3;

b) l'Eesti Pank portera au débit du compte susdit les montants des ordres de paiement en couronnes estoniennes que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero émettra en relation aux versements effectués, d'après les dispositions de l'art. 3, par les importateurs italiens de marchandises estoniennes.

Art. 5. — Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou estonienne destinées à être importées en Estonie respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements ces avances doivent se référer à une licence l'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Art. 6. — Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler toutes leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 7. — En ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en couronnes estoniennes se fera d'après les règles suivante:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Eesti Pank fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la couronne estonienne; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en couronnes estoniennes et, respectivement, pour la conversion en couronnes estoniennes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire et la couronne estonienne seront converties en couronnes estoniennes en Estonie et en lires en Italie respectivement aux cours officiels de la Bourse de Tallinn et de celle de Rome, du jour précédant celui du versement.

Les changes appliqués suivant les dispositions visées aux lettres a) et b) ci-dessus ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront egalement effectués par la voie du clearing.

Art. 8. — Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et en couronnes estoniennes en Estonie suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en couronnes estoniennes des montants en lires versés par les débiteurs italiens aura lieu auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero qui. en conséquence, transmettra à l'Eesti Pank des ordres de paiement en couronnes estoniennes dans la limite des disponibilités du compte en couronnes estoniennes visé à l'art. 4.

Pour la conversion en couronnes estoniennes dont il est question ci-dessus l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero appliquera le change entre la lire et la couronne, fixé d'un commun accord d'après les dispositions prévues à la lettre a) de l'art. 7, en vigueur le jour de l'émission de l'ordre.

Art. 9. — Les compensations privées déjà approuvées et en cours d'exécution au moment de la signature du présent Accord, ne seront par soumisses à ses dispositions.

Les nouvelles opérations de compensation privée ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et de l'Eesti Pank.

Art. 10. — Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays et ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 11. — Les paiements pour marchandises italiennes et estoniennes, en faveur de personnes ou de Maisons domiciliées dans le tiers Pays devront de même être effectués à travers le clearing, l'obligation du versement à travers le clearing étant établie en tenant compte de la nationalité de la marchandise et non de la nationalité ou du domicile des parties contractantes.

Art. 12. — Il est entendu que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Eesti Pank, en leur qualité d'institutions chargées de l'execution du présent Accord sont en tous cas exonérées de toute responsabilité pour ce qui concerne les différences de change, et pour tout dommage éventuel, qui devront être toujours exclusivement réglés entre les débiteurs et les créanciers.

Art. 13. — A la fin du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte prévu à l'art. 4 jusqu'à l'amortissement complet des créances non transférées.

Art. 14. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Eesti Pank s'entendront sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 15. — Le présent Accord entrera en vigueur le jour suivant la notification au Gouvernement italien de sa ratification par le Président de la République d'Estonie. Il aura effet jusqu'au 31 décembre 1937 et il sera considéré renouvelé par tacite reconduction par périodes trimestrielles s'il ne sera pas dénoncé avec un preavis d'un mois.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire le 6 octobre 1936.

Pour l'*Italie*: CIANO

Pour l'*Estonie*: R. MICKWITZ

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per gli affari esteri*: CIANO.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 12 novembre 1936-XV, n. 2097.

**Soppressione delle cartoline postali in esenzione di tassa spedite dalle truppe mobilitate in Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con R. decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645;

Visto il regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 175, e 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 819;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di mettere fuori corso di validità le cartoline in esenzione di tassa spedite dai militari delle Forze armate mobilitate nelle Colonie dell'Africa Orientale, e di quelle mobilitate nella Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo per esigenze dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — Le cartoline postali ammesse a circolare in esenzione di tassa in via ordinaria, di cui ai Nostri decreti-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1157, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 175, e 9 dicembre 1935-XIV, n. 2224, convertito nella legge 16 aprile 1936-XIV, n. 819, non sono più valide dal 1° gennaio 1937-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 380, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1936-XV, n. **2098**.
**Sospensione temporanea dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, che istituì la tassa di vendita sul benzolo;
Visti i Regi decreti-legge 18 luglio 1936-XIV, n. 1361, e 10 settembre 1936-XIV, n. 1646, che modificarono il regime fiscale della tassa di vendita sul benzolo;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sospendere l'applicazione della suaccennata tassa di vendita;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'applicazione della tassa di vendita sul benzolo, istituita con il R. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, successivamente modificato, è sospesa fino al 31 dicembre 1937.
Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme che fossero necessarie per la esecuzione del precedente comma.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 380, *foglio* 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1936-XV, n. **2099**.
**Modificazione dell'aliquota di tassa di vendita sulla benzina.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di un ritocco al regime fiscale della benzina in relazione con il regime dei prezzi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'aliquota di tassa di vendita sulla benzina è fissata in L. 170 per quintale.
Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme che fossero necessarie per l'applicazione del precedente comma con particolare riguardo alle miscele alcool-benzina.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 380, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. **2100**.
**Rettifica di confine fra i comuni di Musile di Piave e di San Donà di Piave, in provincia di Venezia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande, con le quali i podestà di Musile di Piave e di San Donà di Piave chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 19 e 21 gennaio 1935-XIII, che il confine fra i Comuni anzidetti sia rettificato in conformità del progetto redatto dalla Sezione tecnica catastale di Venezia addì 12 gennaio 1935-XIII, e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Venezia con deliberazione 8 aprile 1935-XIII, ratificata dal Rettorato provinciale in adunanza del 1° ottobre successivo;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 8 settembre 1936-XIV, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Musile di Piave e di San Donà di Piave è rettificato in conformità del progetto redatto dalla Sezione tecnica catastale di Venezia in data 12 gennaio 1935-XIII e vistato dall'ingegnere capo di quell'ufficio del Genio civile.
Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 380, *foglio* 50. — MANCINI.

*N.B.* — La pianta del progetto verrà pubblicata nella Raccolta ufficiale.

REGIO DECRETO 22 ottobre 1936-XIV, n. **2101**.
**Stabilimenti militari per la produzione di mangimi concentrati.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 25 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1723, relativo all'aggiornamento delle disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 1925, che determina, fra l'altro, gli stabilimenti di commissariato militare ed il numero di essi;

Ritenuto che la decisione presa dall'Amministrazione della guerra, di attuare a gestione diretta la produzione di mangimi concentrati per l'alimentazione dei quadrupedi ha reso necessario di disporre di appositi stabilimenti gestiti dall'Amministrazione stessa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.* — Agli stabilimenti previsti dall'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 1925, sono aggiunti i seguenti:

Stabilimenti militari per la produzione di mangimi concentrati, 2.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 380, foglio 52.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 19 novembre 1936-XV.

**Costituzione del Corpo musicale della Regia aeronautica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 801;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' istituito il Corpo musicale della Regia aeronautica ed il personale che lo compone (sottufficiali e truppa) costituisce la categoria « musicanti » del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, ed è compreso negli organici in vigore per il personale militare della Regia aeronautica.

Art. 2. — I posti da assegnare alla categoria « musicanti », nei singoli gradi, saranno stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica, salvo i posti di maresciallo che saranno fissati con la legge di ordinamento della Regia aeronautica.

Peraltro, al grado di maresciallo di prima classe non potrà essere assegnato che un solo posto riservato al maestro vice direttore del corpo musicale da coprire in seguito a concorso per titoli ed esami anche fra estranei al Corpo musicale della Regia aeronautica.

Art. 3. — Salvo le eccezioni previste dal presente decreto il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli appartenenti alla categoria « musicanti » nonchè il trattamento economico e di quiescenza sono regolati dalle norme vigenti per il personale militare della Regia aeronautica.

Art. 4. — Il limite massimo di età per concorrere al posto di maresciallo di 1ª classe, vice direttore del Corpo musicale, è fissato in anni 35 salve le maggiorazioni previste dalle vigenti leggi e potrà inoltre essere aumentato di tanti anni, mesi e giorni per quanti i concorrenti ne contino di servizio effettivo valutabile ai fini della pensione.

Art. 5. — Il reclutamento del personale della categoria « musicanti » ha luogo per concorso per il grado di aviere, con la qualifica di « allievo musicante ».

I vincitori del concorso sono sottoposti ad un periodo di esperimento di sei mesi, al termine del quale, qualora idonei, verranno promossi al grado di aviere scelto con la qualifica di « musicante effettivo ».

Durante il periodo di esperimento, oltre agli assegni del grado agli allievi musicanti sarà corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,50.

In caso di inidoneità saranno dimessi dal Corpo musicale regolandosi la loro posizione, rispetto agli obblighi di servizio militare, in conformità delle disposizioni in materia.

Art. 6. — Ai musicanti effettivi è corrisposta un'indennità mensile di mestiere a seconda della importanza dello strumento suonato, da fissarsi con determinazione ministeriale, ma che in ogni caso non potrà superare la somma massima indicata per ciascun strumento nell'allegata tabella, vistata d'ordine Nostro dai Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Al maresciallo vice direttore sarà corrisposta inoltre una indennità annua di L. 400.

La corresponsione della indennità resta sospesa quando il militare sia detenuto in attesa di giudizio ovvero sospeso dal grado, o in licenza di convalescenza, od in licenza straordinaria per motivi privati eccedente i due mesi.

Le indennità di cui sopra sono soggette alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 7. — Per la prima costituzione del Corpo musicale il Ministero dell'aeronautica è autorizzato a bandire un concorso oltrechè per il posto di maresciallo di 1ª classe, per 7 marescialli di 3ª classe, 20 sergenti maggiori e sergenti e 25 primi avieri, musicanti effettivi. Al concorso potranno partecipare i militari in servizio nella Regia aeronautica e, previo nulla osta dei rispettivi Ministeri i militari in servizio presso le altre Forze armate e corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato in concorrenza con gli altri cittadini italiani.

I concorrenti non dovranno aver superato il 36° anno di età alla data della notificazione del concorso, cui potranno partecipare anche gli ammogliati, ancorchè non abbiano compiuto i limiti di età e di servizio previsti per il matrimonio del personale militare della Regia aeronautica.

Il suddetto limite di età oltrechè per le maggiorazioni stabilite dalle vigenti leggi, potrà essere aumentato di tanti anni, mesi, giorni quanto il concorrente ne abbia di servizio effettivo computabile ai fini di pensione, purchè, in ogni caso, non venga superato il 46° anno di età.

Il grado di sergente maggiore è riservato esclusivamente ai concorrenti che all'atto della nomina a musicanti effettivi della Regia aeronautica rivestano già tale grado o quello di maresciallo nelle Forze armate o nei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV*
*Registro n. 7 Aeronautica, foglio n. 175.* — CASATI.

TABELLA.

**Indennità mensile di mestiere.**

| N. | Strumento | L. |
|---|---|---|
| 1) | 1° flauto | L. 100 |
| 2) | 1° oboe | » 100 |
| 3) | 1° clarinetto piccolo | » 100 |
| 4) | 2° oboe | » 65 |
| 5) | 2° clarinetto piccolo | » 55 |
| 6) | clarinetto soprano solista | » 100 |
| 7) | 1° clarinetto soprano n. 1 | » 100 |
| 8) | 1° clarinetto soprani n. 2 | » 85 |
| 9) | 1° clarinetto soprani n. 3 | » 85 |
| 10) | 1° clarinetto soprano n. 1 raddoppio | » 65 |
| 11) | 1° clarinetto soprano n. 2 raddoppio | » 65 |
| 12) | 1° clarinetto soprano n. 3 raddoppio | » 65 |
| 13) | 2° clarinetto soprano n. 1 | » 85 |
| 14) | 1° clarinetto contralto | » 100 |
| 15) | saxofono soprano | » 100 |
| 16) | saxofono contralto | » 85 |
| 17) | 2° saxofono contralto | » 50 |
| 18) | saxofono tenore | » 85 |
| 19) | saxofono baritono | » 65 |
| 20) | controbasso ad ancia | » 55 |
| 21) | 1° corno | » 100 |
| 22) | 1ª cornetta | » 100 |
| 23) | 1ª tromba in fa | » 100 |
| 24) | 1ª tromba in si bemolle basso | » 75 |
| 25) | 1° trombone | » 75 |
| 26) | trombone basso | » 65 |
| 27) | flicorno sopranino | » 100 |
| 28) | 1° flicorno soprano | » 100 |
| 29) | 1° flicorno contralto | » 75 |
| 30) | 1° flicorno tenore | » 100 |
| 31) | 1° flicorno basso | » 85 |
| 32) | flicorno basso grave in fa | » 65 |
| 33) | 1° flicorno controbasso in si bemolle | » 75 |
| 34) | timpani | » 50 |
| 35) | tamburo | » 50 |
| 36) | cassa | » 55 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

*Il Ministro per l'aeronautica*: MUSSOLINI.

(6124)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 9 dicembre 1936-XV.
**Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2812;

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1935, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 17 dicembre 1934, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1. — La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2. — Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 2 dicembre 1935, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunziati all'Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.
*Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.
*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*: ROSSONI.

**Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.**

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

*Carolina sublime speciale n. 1.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Bertone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

*Carolina sublime speciale n. 2.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà tipi Roma, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

*Carolina sublime n. 1.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Allorio, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
8 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

*Carolina sublime n. 2.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Ardizzone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
5 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

*Carolina diamante speciale.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

*Carolina diamante extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

*Gigante sublime* oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
3 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

*Gigante extra* oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

*Gigante* oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina e Gigante suindicati sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) a oleato (o camolino) e a brillato.

Per il riso a raffinato (o naturale) e a oleato (o camolino) è prescritto aggiungere alla denominazione l'indicazione del tipo di lavorazione.

Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è portata al 14 1/2 %.

E' inoltre tollerata per tutti i tipi la presenza di grani spuntati in quantità non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

*Splendore sublime* oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 1/2 % di umidità.

*Splendore superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:
3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 1/2 % di umidità.

*Oleato sublime* oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

*Oleato superiore* oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:
3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità.

*Naturale sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 1/2 % di umidità.

*Naturale superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:
3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 1/2 % di umidità.

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in quantità non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura.

*Tolleranze.* — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

*Purezza.* — L'alto grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

*Lavorazione di 1° grado.* — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

*Lavorazione di 2° grado.* — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

*Lavorazione a raffinato.* — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

*Lavorazione a oleato (camolino).* — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

*Lavorazione a brillato.* — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

*Grani striati rossi.* — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

*Rottura grossa.* — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana;* esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

*Grani gessati.* — Sono quelli che si presentano quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

*Grani vaiolati.* — Sono quelli che portano una piccola macchia alla superficie, macchia che non pregiudichi il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

*Grani ambrati.* — Sono quelli con leggera tinta giallognola.

*Pasta chiara.* — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

**Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.**

| TIPI | Grado di lavorazione | TOLLERANZE: Grani striati rossi | Rottura grossa | Grani gessati | Grani vaiolati o con striature nere | Grani ambrati | Umidità (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | % | % | % | % | % |
| *Tipi riso italiano « Carolina »* (1) | | | | | | | |
| 1. Carolina sublime speciale n. 1 | 1° | 10 | 3 | 1½ | ¼ | — | 13½ |
| 2. Carolina sublime speciale n. 2 | 1° | 10 | 3 | 2 | ¼ | — | 13½ |
| 3. Carolina sublime n. 1 | 1° | 8 | 3 | 1½ | ¼ | — | 13½ |
| 4. Carolina sublime n. 2 | 1° | 8 | 3 | 1½ | ¼ | — | 13½ |
| 5. Carolina diamante speciale | 1° | 6 | 2½ | 2 | ¼ | — | 14 |
| 6. Carolina diamante extra | 2° | 10 | 3 | 2 | ½ | — | 14 |
| *Tipi riso italiano « Gigante »* (1) | | | | | | | |
| 1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime | 2° | 8 | 3 | 2 | ½ | — | 14 |
| 2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra | 1° | 2 | 3 | 2½ | ¼ | — | 14 |
| 3. Gigante *oppure* Maratelli | 2° | 2 | 3 | 2½ | ¼ | — | 14 |
| *Tipi riso italiano « Originario »* | | | | | | | |
| 1. Splendore sublime *oppure* A.A.A. | 1° | 2 | 2 | 1½ | ½ | — | 14½ |
| 2. Splendore superiore | 2° | 3 | 2½ | 2 | ¾ | ¼ | 14½ |
| 3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime | 1° | 2 | 2 | 1½ | ½ | — | 15 |
| 4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore | 2° | 3 | 2½ | 2 | ¾ | ¼ | 15 |
| 5. Naturale sublime | 1° | 2 | 2 | 1½ | ½ | — | 14½ |
| 6. Naturale superiore | 2° | 3 | 2½ | 2 | ¾ | ¼ | 14½ |

(1) Tutti i tipi sono ammessi nelle tre lavorazioni a raffinato, a oleato e a brillato.
(2) Per la lavorazione a oleato anche dei tipi fini il grado di umidità intendesi aumentato del ½%.

Roma, addì 9 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(6123)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.

**Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia ad elevare da L. 40.000.000 a L. 50.000.000 il limite di emissione dei buoni fruttiferi nominativi.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto il decreto del Capo del Governo del 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1936-XIV, n. 176, con il quale la Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia fu autorizzata ad elevare da 25 a 40 milioni di lire il limite di emissione dei propri Buoni fruttiferi nominativi;

Vista la domanda avanzata dagli organi amministrativi del Banco di Sicilia — Istituto di diritto pubblico con sede in Palermo — tendente ad ottenere l'autorizzazione di poter ulteriormente elevare a L. 50.000.000 il limite globale massimo di tali buoni;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta che è destinata a procurare i fondi occorrenti per sopperire alle necessità creditizie dell'industria zolfifera siciliana;

In conformità delle deliberazioni prese dal Comitato dei Ministri di che all'art. 12 del sopracitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella seduta del 5 dicembre 1936-XV;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia, è autorizzata ad elevare da 40.000.000 a 50.000.000 di lire il limite di emissione dei buoni fruttiferi nominativi che essa Sezione è autorizzata ad emettere in forza del R. decreto 23 luglio 1925, n. 1453 e successivi decreti modificativi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(6130)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
**Modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del lavoro.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, concernente la Banca Nazionale del lavoro;

Visto lo statuto della Banca Nazionale del lavoro approvato con decreto Ministeriale 7 maggio 1929;

Visto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Su proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Al vigente statuto della Banca Nazionale del lavoro — titolo XI, Sezione autonoma di credito fondiario — vengono apportate le seguenti modifiche:

*a)* L'art. 59 è sostituito dal seguente:

« I mutui sono fatti per contanti od in obbligazioni. La scelta dell'una o dell'altra forma sarà concordata tra Sezione e mutuatario.

« Qualora il mutuo sia pagato in obbligazioni la Sezione consegnerà al mutuatario obbligazioni calcolate al valore nominale.

« I mutui devono essere rimborsati mediante semestralità costanti comprendenti una quota di capitale e di interessi, una quota per rimborso di diritti erariali e per diritti di commissione, nonchè quando il mutuo sia pagato in contanti, la provvigione per eventuali perdite nel collocamento delle obbligazioni da ratizzarsi nelle semestralità o da corrispondersi in altra forma concordata.

« Qualora il mutuo sia pagato in obbligazioni, i diritti di commissione non potranno superare la misura stabilita dalla legge per i mutui fatti in questa specie.

« La Sezione terrà costantemente impiegata in crediti ipotecari senza corrispondente emissione di obbligazioni la metà del capitale di dotazione ».

*b)* L'ultimo comma dell'art. 73 è sostituito dal seguente:

« I fondi di riserva saranno investiti: in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie emesse da altri Istituti di credito fondiario in esercizio; ovvero in mutui ipotecari fatti in contanti senza corrispondente emissione di obbligazioni, il complessivo importo dei quali non dovrà oltrepassare la metà dei fondi predetti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(6131)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
**Nomina di tre membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Visto l'art. 11 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Capo del Governo del 22 ottobre 1936-XIV;

Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati membri della Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, i signori:

Principe ing. Gian Giacomo Borghese;
On. senatore conte Giuseppe della Gherardesca;
Comm. dott. Guido Crocchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(6132)

---

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 dicembre 1936-XV.
**Norme per le operazioni di credito e di anticipazione a favore dei sottoscrittori del prestito redimibile 5 %.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
*istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.*

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, riguardante la emissione di un Prestito redimibile 5 % ed applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del Prestito medesimo;

Visto l'art. 53 del R. decreto 10 novembre 1936-XV, n. 1933, contenente le norme complementari integrative e regolamentari per l'attuazione del R. decreto-legge predetto;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Art. 1. — Oltre agli Istituti di credito e alle Banche di diritto pubblico, possono concedere i crediti e le anticipazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, e alle condizioni previste dal decreto stesso, le Casse di risparmio, i Monti di pegni di 1ª categoria, le Banche popolari e cooperative e ogni altra azienda di credito contemplata dalle lettere *b)* e *c)* dell'art. 5 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Art. 2. — I crediti e le anticipazioni da concedersi dalle aziende di credito indicate nell'art. 1 possono raggiungere la misura del 90 % dell'ammontare complessivo della somma che il richiedente è tenuto a sottoscrivere.

La differenza fra la somma anticipata e quella necessaria per l'integrale sottoscrizione deve essere versata dal sottoscrittore all'azienda di credito sovventrice entro la data stabilita per il versamento della prima rata all'esattoria delle imposte.

Art. 3. — I crediti e le anticipazioni contemplati dai precedenti articoli possono essere estinti mediante decurtazioni semestrali in misura da convenire, le quali dovranno avere principio non oltre un biennio dall'apertura del credito o dell'anticipazione. Il tasso dell'interesse non potrà superare per tutta la durata dell'operazione il 5 % comprese le spese e le commissioni.

Le aziende di credito indicate all'art. 1 possono impiegare nei crediti e nelle anticipazioni garantiti dai titoli del Prestito redimibile 5 % fino al 10 % dell'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali e dei depositi di ogni specie, salvo eventuali deroghe da concedersi caso per caso dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Art. 4. — Il debitore, qualora venda gli immobili cui si riferisce la sottoscrizione del Prestito redimibile 5 % e sui quali abbia ottenuto crediti o anticipazioni a termine dei precedenti articoli, deve estinguere il residuo debito non oltre dieci giorni dalla vendita.

Ove il debitore non ottemperi a quanto è disposto nel comma precedente, l'azienda di credito sovventrice ha diritto di chiedere senz'altro il pagamento in un'unica soluzione, dell'intero residuo credito.

Art. 5. — In caso di comprovato bisogno, l'Istituto di emissione potrà concedere alle aziende di credito indicate nell'art. 1, che ne facciano richiesta, anticipazioni contro pegno di titoli fino a concorrenza dell'ammontare dell'esposizione in essere per crediti o anticipazioni garantiti dai titoli del Prestito redimibile 5 % ad un tasso pari a quello ufficiale per le anticipazioni e in ogni caso non superiore al 4,50 %.

A garanzia delle anticipazioni di cui al comma che precede, le aziende di credito possono depositare presso l'Istituto di emissione gli stessi titoli del Prestito redimibile 5 % ricevuti in pegno, purchè ne siano stati autorizzati dai loro clienti con dichiarazione espressa. L'inosservanza di questa disposizione non menoma in alcun modo i diritti dell'Istituto di emissione.

Le somme rimborsate alle aziende di credito dai loro clienti, ivi comprese quelle rivenienti dall'esercizio del privilegio di che all'ultimo comma dell'art. 17 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, sono in ogni caso vincolate alla estinzione delle anticipa-

zioni loro concesse dall'Istituto di emissione e, a misura che vengono incassate, devono essere integralmente riversate all'Istituto medesimo a decurtazione del debito relativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

(6129)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 12 dicembre 1936-XV - N. 242.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 19 — | Polonia (Zloty) | 360 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 93,18 | Svezia (Corona) | 4,7962 |
| Francia (Franco) | 88,55 | Turchia (Lira turca) | 15,10 |
| Svizzera (Franco) | 436,50 | Rendita 3,50 % (1906) | 75,60 |
| Argentina (Peso carta) | 5,70 | Id. 3,50 % (1902) | 72,15 |
| Austria (Shilling) | 3,5555 | Id 3 % lordo | 55,20 |
| Belgio (Belga) | 3,2125 | Prest. redim. 3,50 % - 1934. | 74,95 |
| Bulgaria (Leva) (indic.) | 23,28 | Rendita 5 % 1935 | 92,95 |
| Cecoslovacchia (Cor.) (indic.) | 67,13 | Obbl. Venezie 3,50 % | 87,80 |
| Danimarca (Corona) | 4,1477 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 100,375 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 | Id. id. 5 % Id. 1941 | 100,40 |
| Islanda (Corona) | — | Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 89,825 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 89,25 |
| Norvegia (Corona) | 4,7059 | Id. id. 5 % - Id. 1944 | 95,35 |
| Olanda (Fiorino) | 10,34 | | |

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 14 dicembre 1936-XV - N. 243.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A. (Dollaro) | 19 — | Svezia (Corona) | 4,7962 |
| Inghilterra (Sterlina) | 93,16 | Turchia (Lira turca) | 15,10 |
| Francia (Franco) | 88,55 | Rendita 3,50 % (1906) | 75,525 |
| Svizzera (Franco) | 436,50 | Id. 3,50 % (1902) | 72,10 |
| Argentina (Peso carta) | 5,74 | Id 3 % lordo | 55,20 |
| Austria (Shilling) | 3,5555 | Prest. redim. 3,50 % - 1934. | 74,675 |
| Belgio (Belga) | 3,2125 | Rendita 5 % 1935 | 92,875 |
| Danimarca (Corona) | 4,1477 | Obbl. Venezie 3,50 % | 87,75 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 100,375 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 | Id. id. 5 % - Id. 1941 | 100,40 |
| Norvegia (Corona) | 4,7059 | Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 89,275 |
| Olanda (Fiorino) | 10,3465 | Id. id. 4 % Id. 15-12-43 | 89,125 |
| Polonia (Zloty) | 360 — | Id. id. 5 % Id. 1944 | 95,30 |

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del gr. uff. dott. Giuseppe Scalise a sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

*Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 23 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena approvato con decreto del Capo del Governo del 22 ottobre 1936-XIV;

Dispone:

Il gr. uff. dott. Giuseppe Scalise è nominato sindaco effettivo del Monte dei Paschi di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia*
*Capo dell'Ispettorato*:
AZZOLINI.

(6133)

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI VICENZA

**Concorso a posti di levatrice condotta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto il proprio decreto 18 novembre 1936-XV, n. 15104 San., con il quale veniva prorogato a tutto 31 dicembre 1936-XV il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di levatrice condotta nei Comuni della provincia di Vicenza, scaduto il 31 luglio 1936;

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 ottobre 1936, n. 1925;

Visto il biglietto postale di Stato urgente del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica, 26 novembre 1936, n. 20490.2/44704;

Decreta di revocare il decreto predetto in data 18 novembre 1936, n. 15104 San.

Vicenza, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Prefetto.*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso di concorso a posti di levatrice condotta dei comuni di Asiago e Gallio (consorzio) Castelgomberto, Gambellara, Lonigo (2° reparto), Santorso, Valdagno (fraz. Piana), del 31 dicembre 1935-XIV, che fissava al 31 marzo e successivamente al 31 maggio e 31 luglio 1936 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 13 novembre 1936, n. 263;

Vista la circolare Ministeriale telegrafica esplicativa del citato decreto n. 37930 del 15 novembre 1936;

Visto il biglietto postale di Stato urgente del Ministero dell'interno in data 26 novembre 1936-XV, n. 20490.2/44704;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, scaduto il 31 luglio 1936-XIV, è prorogato a tutto 31 dicembre 1936-XV.

Al concorso potranno partecipare le candidate che, alla data del presente decreto di riapertura dei termini, non hanno superato l'età di anni 34, fermi restando gli aumenti di limiti di età già previsti dalle disposizioni in vigore.

Vicenza, addì 3 dicembre 1936 - Anno XV

*Il Prefetto.*

(6045)

## REGIA PREFETTURA DI PIACENZA

**Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Vista la graduatoria del concorso per posti vacanti di medico condotto di questa Provincia;

Dato atto delle successive rinunzie dei candidati chiamati per legge a coprire i posti vacanti delle condotte di Groppovisdomo (Gropparello) e del Consorzio Cerignale-Corte Brugnatella;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 218;

A parziale modifica del decreto n. 13039 Div. 3ª del 29 luglio 1936, di quest'Ufficio;

Decreta:

I seguenti candidati, dichiarati idonei nel concorso per i posti vacanti di medico condotto di questa Provincia, sono designati per la nomina nelle sedi a fianco di ciascuno indicati:

1° Dott. Poggi Giuseppe: Groppovisdomo (condotta unica);

2° Dott. Palmiro Astorri: Cerignale-Corte Brugnatella (condotta consorziale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

*Il Prefetto.*

(6046)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.